

ENERGIA: Nuova costruzione di un impianto di generazione di energia elettrica da fonte eolica onshore - Richiesta di accesso ai meccanismi incentivanti – Dichiarazione non conforme al vero - Decadenza dalla graduatoria - Legittimità.

Tar Lazio Roma, Sez. III Stralcio, 13 settembre 2021, n. 9743

“[...] come indicato dalle Procedure applicative, l'impianto in argomento aveva, complessivamente, una potenza di 0,800 MW, conseguente alla somma della potenza dei singoli impianti (art. 5 D.M. 6 luglio 2012).

Ciò contrasta con la dichiarazione avanzata dalla ricorrente in sede di domanda di iscrizione nel registro secondo cui l'impianto avrà una potenza di 0,200 MW.

Tale dichiarazione non conforme al vero comporta, di per sé, l'esclusione dalla graduatoria e la decadenza dagli incentivi ai sensi dell'art. 23, comma 3, del D.Lgs. n. 28/2011, dell'art. 24, comma 3, del Decreto e del punto 2.2.7. delle Procedure Applicative [...].

[...] gli istanti hanno l'obbligo, in sede di iscrizione al Registro, di indicare la reale situazione dell'impianto oggetto di incentivazione, né tale comunicazione può essere, successivamente alterata o modificata in ordine alle caratteristiche dell'impianto [...].”

FATTO e DIRITTO

La parte ricorrente ha contestato il provvedimento con il quale GSE, in data 25 luglio 2014, ha espresso il diniego alla richiesta di accesso ai meccanismi incentivanti per impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici, relativamente alla nuova costruzione di un impianto di generazione di energia elettrica da fonte eolica onshore ed ha disposto la decadenza dalla graduatoria.

Con ordinanza cautelare n.5772/2014 il Collegio ha respinto la chiesta misura cautelare.

Il Consiglio di Stato con ordinanza n. 281/2015 ha, altresì, respinto l'appello cautelare.

La parte ricorrente, con il ricorso oggetto del presente scrutinio, ha preliminarmente contestato la violazione dell'art. 10 bis della L. 241/1990 perché la resistente ha omesso di valutare le osservazioni avanzate dalla ricorrente al preavviso di adozione del provvedimento in questa sede contestato.

In quella sede GSE si sarebbe limitato “a riprodurre pedissequamente le medesime argomentazioni del preavviso di rigetto, senza nulla aggiungere.

Alla udienza di smaltimento del giorno 23 luglio 2021 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Osserva il Collegio.

Alla articolata replica della parte ricorrente al preavviso di rigetto, invero, la p.a. ha ribadito che persistevano le ragioni già espresse e che a mente dell'art. 21 octies della L. 241/1990 il provvedimento adottato non poteva che essere quello assunto.

Risulta, dalla stessa esposizione di parte ricorrente, che la situazione catastale al 6 dicembre 2012 (data di iscrizione al Registro) fosse quella accertata da GSE, per cui rispetto a tale dato, obiettivo ed inconfutabile, nessuna violazione del citato art. 10 bis poteva essere stata realizzata.

Né può assumere alcuna valenza l'intervenuto impegno contrattuale per un successivo frazionamento, proprio perché lo stesso era affidato ad una futura e successiva attività, inesistente al momento della istanza di iscrizione nel Registro.

Tale rilievo risulta confermato proprio dalla censura avanzata dalla stessa ricorrente secondo cui la normativa vigente, nel caso di nuove opere, non consente il frazionamento dei terreni se non dopo il rilascio del titolo che ne autorizzi la costruzione.

E' di tutta evidenza che la p.a. avrebbe potuto non rilasciare la licenza di costruzione, così che l'originario impegno obbligatorio non si sarebbe potuto realizzare per causa di forza maggiore.

La ricorrente ha, poi, censurato il provvedimento nella parte in cui GSE ha ritenuto che "la Società avrebbe indebitamente beneficiato del vantaggio derivante dall'applicazione del criterio della "minor potenza degli impianti" di cui all'art. 10, comma 3, lett. g), del D.M. 6 luglio 2012", perché, asseritamente, non vi è una previsione normativa per cui la potenza dell'impianto va verificata alla data di iscrizione nel Registro.

Non è in dubbio che sono pervenute alla resistente tre ulteriori richieste di iscrizione al Registro informatico per la costruzione di altrettanti impianti eolici on shore ubicati nel Comune di Talla (AR), ciascuno costituito da un aerogeneratore di potenza pari a 0,200 MW, realizzati in particelle catastali contigue e facenti capo ad un'unica società, nei termini indicati dall'art. 2359 cc.

Pertanto, come indicato dalle Procedure applicative, l'impianto in argomento aveva, complessivamente, una potenza di 0,800 MW, conseguente alla somma della potenza dei singoli impianti (art. 5 D.M. 6 luglio 2012).

Ciò contrasta con la dichiarazione avanzata dalla ricorrente in sede di domanda di iscrizione nel registro secondo cui l'impianto avrà una potenza di 0,200 MW.

Tale dichiarazione non conforme al vero comporta, di per sé, l'esclusione dalla graduatoria e la decadenza dagli incentivi ai sensi dell'art. 23, comma 3, del D.Lgs. n. 28/2011, dell'art. 24, comma 3, del Decreto e del punto 2.2.7. delle Procedure Applicative.

Parimenti infondati sono i rilievi avanzati contro le Procedure Applicative aggiornate al 2014, atteso che la norma non è altro che l'esplicitazione della previsione di cui all'art. 5 cit..

Infine, non è condivisibile la censura di contraddittorietà dell'art. 5, comma 2, del Decreto cit., perché, a dire del ricorrente, sarebbe irragionevole indicare la data di entrata in esercizio dell'impianto per l'attribuzione degli incentivi, mentre la potenza complessiva avrebbe dovuto essere indicata alla data di iscrizione al Registro.

In realtà, gli istanti hanno l'obbligo, in sede di iscrizione al Registro, di indicare la reale situazione dell'impianto oggetto di incentivazione, né tale comunicazione può essere, successivamente alterata o modificata in ordine alle caratteristiche dell'impianto.

Con l'ultimo motivo di gravame la parte rileva una motivazione perplessa del provvedimento perché, asseritamente, non è dato di comprendere le ragioni del provvedimento.

In realtà, la piana lettura del provvedimento contestato non evidenzia il rilievo avanzato da controparte risultando chiare ed univoche le ragioni del diniego.

La peculiarità della vicenda convince il Collegio a compensare le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Stralcio), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 luglio 2021, tenutasi da remoto ed in video conferenza, con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Roberto Vitanza, Consigliere, Estensore

Francesca Ferrazzoli, Referendario

L'ESTENSORE

Roberto Vitanza

IL PRESIDENTE

Riccardo Savoia

IL SEGRETARIO